COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 319

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (1819) 319

PRESIDENTE 319, 320, 321, 322, 323
FASANO 319, 320, 321, 322, 323
TROMBETTA 320
INVERNIZZI 320
MERENDA 320
BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . 321, 322

La seduta comincia alle 9,45.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini, Gullotti e Lucifero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione dei programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (1819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, avevamo votato una parte degli emendamenti all'articolo uno del disegno di legge, giungendo ad un emendamento Fasano, Invernizzi, Vacchetta, Diaz Laura e altri, del quale era stato osservato come introducesse addirittura un sistema di credito a medio termine sul finanziamento per l'esercizio. Tutti conoscono il travaglio della nostra legislazione che è sempre stata limitata in questo settore.

Dopo contrastanti prese di posizione dei vari settori, prima di procedere alla votazione è stata chiesta la verifica del numero legale che, essendo mancato, ci ha costretti a rinviare la seduta. La riprendiamo ora al punto interrotto.

FASANO. Desidero, per dichiarazione di voto, ancora una volta spiegare i motivi che hanno originato questo emendamento. Non

si tratta di stabilire se una aggiunta così sostanziale alla legge possa ritenersi utile; si tratta di incominciare ad innovare, una buona volta e finalmente, nella legislazione di un settore che va reso più accessibile alle reali esigenze delle piccole e medie aziende. Ecco perché noi insistiamo su questo emendamento e, se questo emendamento non sarà approvato, chiederemo che la discussione venga portata in Aula. Noi non possiamo ammettere che di questi parzialissimi provvedimenti siano vittime le medie e le piccole imprese.

TROMBETTA. In sede di dichiarazione di voto, poiché nella seduta precedente ero assente, vorrei esprimere il mio pensiero su questo emendamento. Io lo condivido, come principio e come aspirazione legittima delle aziende interessate. Vorrei però pregare il collega Fasano di considerare che, approvare questo emendamento significa, a mio modesto parere, togliere tutto il mordente al provvedimento stesso, perché significa diluire, eccessivamente, nelle mani del comitato, i già insufficienti cinque miliardi. Voi potete immaginare quale valanga di domande si precipiterà su questo *plafond* di cinque miliardi, da parte delle medie e piccole industrie, mettendo in imbarazzo il comitato, se apriamo la porta anche al principio del credito d'esercizio. Bisognerà polverizzare i finanziamenti e, allora, noi avremmo – credete pure – sprecato i cinque miliardi. Vorrei insistere nei confronti del collega Fasano e degli altri sottoscrittori di questo emendamento, perché si arrivi ad un accordo su un ordine del giorno nel quale sia reso noto alla pubblica opinione che noi siamo sensibilissimi a questo problema, ma che non interveniamo, in questa particolare circostanza, per evitare di rendere assolutamente incapace il provvedimento di risolvere il problema stesso.

Questo ordine del giorno – che senza dubbio potrebbe essere approvato all'unanimità – solleverebbe la questione, rimettendo la legge sulla via della sua giusta efficacia. Si farà seguire – appena sperimentato il funzionamento tecnico di questa legge – una proposta che vada concretamente incontro alle necessità di queste medie e piccole industrie.

INVERNIZZI. Evidentemente l'onorevole Trombetta non conosce le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento; per questo non condivido la sua opinione che la legge verrebbe a perdere di efficacia. Il senso della nostra posizione, nei riguardi dell'emendamento è questo: con l'emendamento stesso e con l'articolo 1-*bis*, che pure proponiamo, noi vogliamo impedire che i finanziamenti vadano a certe aziende o a certi imprenditori; ed interveniamo affinché vadano solamente a chi veramente ha bisogno di essere aiutato con il contributo dello Stato, con il contributo degli italiani. Quindi, mi pare che sia perfettamente giusta la posizione sostenuta dal collega Fasano e la sua richiesta che, qualora non venga accettato l'emendamento, la discussione sia portata in aula.

Si tratta, onorevoli colleghi, di aiutare le piccole industrie anche nei confronti delle grandi società, delle grandi aziende e del grande capitale. In altre parole, noi vogliamo incoraggiare queste medie e piccole industrie artigianali, vogliamo dimostrare che i nostri sforzi sono diretti a favorirle nella risoluzione dei loro problemi.

MERENDA. Vorrei ricordare al collega Fasano, che egli stesso – come ha dichiarato – non è contento di questa legge, data l'insufficienza dei finanziamenti. Sarebbe, allora, più coerente non chiedere la estensione del campo di applicazione della legge fino a che non si riesca ad aumentare il fondo a disposizione. In questo senso noi dovremmo rivolgere un appello al Governo, per chiedere che si renda conto di queste necessità, sentite anche dalla Commissione, senza riserve da parte di nessuno.

I motivi della nostra posizione stanno proprio in questo: nel desiderio di non creare inutili aspettative, di non aprire la via a speranze miracolistiche che non potrebbero essere sodisfatte e, naturalmente, provocherebbero una forte delusione nel settore.

FASANO. Scusi se la interrompo, onorevole Merenda, ma vorrei chiarirle che noi siamo contrari al testo così come è perché sotto sotto si vogliono favorire certi gruppi e certe aziende.

PRESIDENTE. Mi associo alla proposta dell'onorevole Trombetta per la eventuale trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Ripeto che la legge in esame viene incontro a delle aziende dissestate ed è naturale che si tratti di crediti per miglioramenti. Con l'emendamento proposto, il credito per miglioramenti finisce per diventare un credito di esercizio.

Il principio che può essere accettato, ma evidentemente in altra sede, potrebbe trovare unanime accoglimento in un ordine del giorno.

Chiedo perciò all'onorevole Fasano e agli altri presentatori se accettano questa impostazione o insistono perché l'emendamento venga votato.

FASANO. Noi insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Fasano, Invernizzi, Vacchetta, Failla, Diaz Laura, Natoli, Alberganti, così formulato:

« *Dopo le parole*: concorrenza internazionale, *aggiungere le parole*: nonché per l'esercizio di piccole imprese industriali e artigiane ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 1, nel suo complesso, risulta pertanto così formulato:

« L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 3, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Failla, Musto, Natoli, Laura Diaz, Alberganti, Fasano, Invernizzi, Vacchetta, Lama, Longo, hanno presentato il seguente articolo 1-*bis*:

« Sono escluse dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società e gruppi le cui azioni siano quotate in borsa o le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere prelevate da uno dei gruppi e società di cui al comma precedente ovvero da altra persona o società con essi comunque collegata.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente è tenuto a dichiarare di non trovarsi in alcuni dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

La dichiarazione infedele, ove non costituisca reato più grave, è punita con la reclusione dai sei mesi a due anni e con un'ammenda pari, nel minimo, al doppio e, nel massimo, al decuplo dei finanziamenti richiesti.

Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, svolgerà le opportune indagini e compirà gli accertamenti che riterrà necessari anche dopo l'eventuale concessione del finanziamento, disponendo a tal fine di tutti i poteri dell'autorità giudiziaria.

Il Comitato è tenuto a svolgere indagini ed accertamenti particolari quando ne riceva sollecitazione da uno dei suoi componenti o dal Ministro dell'industria o da una delle organizzazioni sindacali rappresentative su scala nazionale di lavoratori o di imprenditori ».

Ritengo questo articolo superato dall'approvazione, all'articolo 1, dell'emendamento che limita l'applicazione della legge alle piccole e medie aziende. Chiedo perciò ai presentatori se insistono per la votazione.

FASANO. Insistiamo.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi associo all'opinione del nostro Presidente sull'inutilità di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*bis* di cui ho testé dato lettura.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti ».

Insieme ai colleghi Ruggero Lombardi, Anderlini, Castagno, Fasano, ho presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi, *aggiungere le parole*: le quali con-

dizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non si oppone a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Musto, Fasano, Failla, Vacchetta, Invernizzi, Diaz Laura hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente ultimo comma:*

« La lettera *g*) dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è così modificata:

« Da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio, e da 3 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali, da 2 rappresentanti della cooperazione designati dalle confederazioni a carattere nazionale, da 3 rappresentanti degli artigiani e da 3 rappresentanti dei piccoli e medi industriali designati dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

Desidero far presente che il Comitato, per la modifica del quale è stato presentato questo emendamento, ha egregiamente funzionato e, oltre tutto, mi sembra non corretto intervenire – attraverso una legge di minore portata - per modificare una legge di largo interesse quale quella del 30 luglio 1959, n. 623. Insistono i presentatori nel chiedere la votazione del loro emendamento?

FASANO. Insistiamo perché riteniamo opportune le modifiche che proponiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Musto di cui ho testè dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2, poiché ritiro un altro mio emendamento che ritengo ormai superfluo, rimane, pertanto, così formulato:

« I finanziamenti di cui alla presente legge, sono autorizzati con decreti del ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi, le quali condizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I. M. I. i fondi necessari, con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 4 ho presentato i seguenti emendamenti di carattere formale: l'ultimo, addirittura è la correzione di un errore materiale.

« *Dopo le parole:* tassa, imposta, tributo, *aggiungere le parole:* presente e futuro ».

« *Alla parola:* eccettuata, *sostituire le parole:* all'infuori soltanto della ».

« *Alla parola:* 100, *sostituire la parola:* 1.000 ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

L'articolo 4, rimane, pertanto, così formulato:

« I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e forma-

lità relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I. M. I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente o futuro spettanti così all'Erario di Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori, soltanto, della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

Al predetto onere di lire 500 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FASANO. Onorevole presidente, così come avevo già annunziato, non essendo stato approvato il nostro punto di vista sul credito di esercizio, che riteniamo fondamentale, mi permetto presentarle, anche a nome di altri colleghi che rappresentano oltre un decimo dei componenti l'Assemblea, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della presentazione della richiesta di rimessione della discussione all'assemblea e, mentre mi riservo di trasmetterla alla Segreteria della Camera per la verifica di rito, sospendo la discussione del disegno di legge in esame.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI